B.

ALLEGATO "B" ALLA RACC. N° 5927

COMUNITÀ ENERGETICA VALSAMOGGIA SOCIETÀ COOPERATIVA

Regolamento interno di emissione di azioni di sovvenzione

"Fondo CASTELLO 07/04/2025 – 31/12/2028"

RAPPORTI TRA SOCIO SOVVENTORE E COOPERATIVA

PREMESSA

Il presente regolamento interno ribadisce ed integra le disposizioni già previste nello Statuto Sociale in tema di istituzione del Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e dell'art. 15 dello statuto sociale e di rapporti tra socio sovventore e cooperativa.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali e alle disposizioni di legge applicabili

REGOLAMENTO

Articolo 1 - Normativa applicabile

Il presente regolamento disciplina:
- l'istituzione del Fondo per lo Sviluppo Tecnologico (il "**Fondo**"), per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale;
- i rapporti tra socio sovventore e cooperativa;
- l'emissione e la gestione delle azioni dei soci sovventori;
- il termine minimo di durata del conferimento;

ai sensi degli artt. 15 e seguenti dello Statuto Sociale, nel rispetto dell'art. 4 della Legge n. 59/92, dell'art. 2526 del Codice civile e di ogni altra disposizione in materia.
La cooperativa può annoverare, quali soci sovventori, sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Articolo 2 – Istituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale

È istituito, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 59/92 e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, un Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento

aziendale. In particolare, il presente Fondo è istituito per supportare finanziariamente il progetto di costruzione dei primi impianti in Località Castelletto di Valsamoggia e sarà denominato "**Fondo Castello**".
Il Fondo è alimentato da conferimenti sia in denaro, sia in natura o in crediti effettuati dai sottoscrittori che acquistano la qualità di Soci Sovventori.

Le modalità di sottoscrizione, di partecipazione, di gestione e di funzionamento del Fondo sono disciplinate dal presente Regolamento, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

I conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili tanto per atto tra vivi quanto '*mortis causa*', nei limiti stabiliti dall'art. 17 dello statuto sociale e dall'articolo 4 del presente regolamento.

La durata minima del conferimento, ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso a norma dello statuto sociale, viene stabilita in anni 3 (TRE) e mesi 8 (otto) dalla data di istituzione del presente regolamento e comunque il recesso non potrà avvenire prima del **31 dicembre 2028.**

Articolo 3 – Emissione di azioni di socio sovventore

Il Fondo CASTELLO è costituito per un importo massimo di € 300.000,00 (trecentomila/00) ed è suddiviso in n. 600 (seicento) azioni indivisibili, nominative trasferibili del valore nominale di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

I conferimenti nel Fondo CASTELLO possono avvenire entro il 30 giugno 2026, previo il totale versamento del valore delle quote sottoscritte. In caso di sottoscrizione non integrale, il relativo Fondo si considera costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

La scadenza del Fondo CASTELLO è prevista per il 31 dicembre 2028. Successivamente all'Assemblea di approvazione del relativo bilancio di esercizio, le azioni di sovvenzione potranno essere rimborsate ai sovventori che ne avranno fatto richiesta entro la data di scadenza di cui sopra.
Il Consiglio di Amministrazione in applicazione del presente regolamento e a norma di Statuto, è investito di tutti i poteri per la migliore gestione delle azioni dei soci sovventori in ordine all'emissione, alle procedure di sottoscrizione, nei limiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento e nell'interesse dalla cooperativa e dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'emissione delle azioni di socio sovventore, nei limiti della costituzione del Fondo CASTELLO, in relazione alle domande di ammissione presentate dai sottoscrittori. Ciascun richiedente può sottoscrivere il numero minimo di azioni pari a 1 (una).

Il Consiglio di Amministrazione è pure competente in materia di congruità del Fondo e di una sua eventuale riduzione nei limiti sottoscritti.

Articolo 4 – Contenuto delle azioni di socio sovventore

Le azioni dei soci sovventori devono essere intitolate con la specifica denominazione "azioni di socio sovventore", contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 del c.c., e devono essere sottoscritte da un rappresentante legale della società.
In conformità alla previsione dell'art. 17 dello Statuto Sociale la Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Articolo 5 – Ammissione del socio sovventore

L'emissione delle azioni di socio sovventore è rivolta sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.
L'ammissione del socio sovventore è disciplinata dall'art. 15 dello Statuto Sociale.
Chi intende essere ammesso come socio sovventore deve presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
- per quanto riguarda le persone fisiche, nome e cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita del richiedente;
- per quanto concerne le persone giuridiche, l'indicazione della denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale, codice fiscale, organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- l'ammontare delle azioni di socio sovventore che si propone di sottoscrivere;
- l'impegno al versamento delle azioni sottoscritte;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto sociale ed il presente regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro trenta giorni, sulla domanda di ammissione, comunicando l'esito all'aspirante socio sovventore nonché i termini di versamento/esecuzione.

La qualità di socio sovventore si acquista con il versamento/esecuzione integrale del conferimento sottoscritto. Il versamento/esecuzione viene annotato in un apposito libro dei soci sovventori, tenuto a cura della Società ai sensi di legge. Il mancato versamento/esecuzione del conferimento entro il termine previsto determina la revoca automatica della delibera di ammissione. Al momento del versamento/esecuzione integrale la società consegna i titoli azionari ovvero i certificati rappresentativi del conferimento qualora non si sia avvalsa della facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Articolo 6 – Trasferimento delle azioni

Le azioni di socio sovventore sono nominative e liberamente trasferibili. Il loro trasferimento è comunque subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione.
Il socio sovventore che intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni di socio sovventore, ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto, deve darne comunicazione al Consiglio d'Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le generalità complete dell'aspirante acquirente ed allegando la domanda di ammissione dell'aspirante acquirente.

Il Consiglio d'Amministrazione provvederà tempestivamente ad informare i soci della richiesta di trasferimento delle azioni da parte del socio sovventore al fine di consentire loro di esercitare, entro i 30 giorni successivi, il loro diritto di prelazione. Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione da parte del socio alienante, il Consiglio di Amministrazione, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, e in caso di gradimento del nominativo proposto, autorizza il trasferimento delle azioni con conseguente trascrizione del trasferimento sul libro dei soci sovventori.

In caso di mancato gradimento il Consiglio di Amministrazione indicherà un acquirente gradito disponibile ad acquistare le azioni del socio sovventore alienante ovvero a richiedere altra proposta da parte del venditore, dandone comunicazione al socio sovventore sempre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del trasferimento della partecipazione.

Contro il diniego del Consiglio di Amministrazione il socio sovventore può sempre proporre opposizione al Collegio Arbitrale entro 60 giorni dalla comunicazione.

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il Consiglio di Amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della Società.

Articolo 7 – Diritto di voto I soci sovventori che risultano iscritti nell'apposito libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni hanno diritto d'intervento e di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della società, esercitando l'elettorato attivo alle stesse condizioni dei soci cooperatori secondo quanto è stabilito dallo Statuto sociale.
Sono attribuiti ai soci sovventori un numero di voti non superiore ad un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.
Il socio sovventore che sia anche socio ordinario ha diritto ad un solo voto, quale socio lavoratore, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 2538, comma 2 del c.c.
I soci sovventori, che non siano anche soci cooperatori, hanno diritto ad un numero di voti, da un minimo di uno ad un massimo di tre, a seconda dell'entità complessiva delle azioni di sovvenzione emesse, possedute computando a tal fine anche quelle possedute in altri Fondi della Cooperativa:

- VOTI 1 uno PER CONFERIMENTI FINO A Euro 24.999,00 (ventiquattromilanovecentonovantanove/00);
- VOTI 2 due PER CONFERIMENTI DA Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a Euro 49.999,00 (quarantanovemilanovecentonovantanove/00);
- VOTI 3 tre PER CONFERIMENTI DA Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) o superiori.

I voti attribuiti ai soci sovventori, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 59/92, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. L'assemblea dei soci verificherà di volta in volta l'eventuale superamento di tale limite. Nel caso in cui tale limite venga superato, i voti spettanti ai soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. L'Assemblea stabilirà le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto del limite indicato, tenendo conto del numero totale di voti spettanti a tutti i soci alla data dell'assemblea e del numero di voti dei soci sovventori.
I soci sovventori hanno, in qualità di Soci, la possibilità di utilizzare il prestito sociale previsto dall'art. 4 dello Statuto, secondo le condizioni previste dal relativo regolamento.

Articolo 8 – Nomina amministratori

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori.
La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.
È riservata ai soci sovventori la nomina di un terzo degli amministratori.

Articolo 9 – Diritti patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e privilegi delle azioni di sovvenzione

Le azioni di socio sovventore sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci che approva il bilancio d'esercizio, con un dividendo minimo fissato al 3,0% (tre per cento) del valore nominale delle azioni. Pertanto, nel caso in cui l'assemblea deliberasse di non distribuire utili ai soci cooperatori, ai soci sovventori spetta comunque, nella misura in cui la distribuzione dei dividendi sia possibile per legge, una remunerazione minima pari ad almeno il 3,0% (tre per cento). In caso di insufficienza dell'utile d'esercizio essa sarà recuperata negli esercizi successivi in aggiunta al dividendo di competenza nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e dello statuto sociale.
L'assemblea, che in sede di approvazione del bilancio delibera la distribuzione di dividendi in favore dei soci sovventori, può deliberare che essi possano essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme:
- Erogazione diretta;
- Aumento gratuito del numero delle azioni di socio sovventore detenute da ciascun socio.
- Aumento gratuito del valore delle azioni di socio sovventore detenute da ciascun socio.
Alle azioni di socio sovventore si applica, in caso di approvazione dell'Assemblea, la rivalutazione gratuita ai sensi di legge (art. 7 L. 59/92) alle stesse condizioni praticabili per i soci cooperatori. In caso di applicazione della rivalutazione gratuita viene costituito un apposito fondo, remunerato come le azioni di socio sovventore rivalutate e rimborsabile ai soci sovventori congiuntamente alle azioni. La rivalutazione potrà essere attuata attraverso la distribuzione gratuita di azioni di socio sovventore, nonché la costituzione di un apposito fondo per i residui.

La liquidazione degli utili e dei dividendi di esercizio ed il rimborso delle quote detenute, eventualmente rivalutate ai sensi del comma precedente, avvengono esclusivamente presso la sede della Società in favore dei soci sovventori che risultano iscritti regolarmente all'apposito libro soci. Il diritto all'eventuale dividendo matura dalla data di versamento/effettuazione del conferimento del socio sovventore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

In caso di liquidazione della società cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale rispetto alle azioni di proprietà dei soci cooperatori.

Alle azioni dei soci sovventori viene attribuito il diritto alla postergazione rispetto al capitale dei soci cooperatori nella eventuale riduzione del capitale per perdite.

In caso di perdite d'esercizio, non può in alcun modo essere utilizzato il Fondo a copertura delle perdite stesse se non dopo l'integrale utilizzo del capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori e di ogni altro Fondo di riserva statutario e straordinario e solo per la parte strettamente necessaria alla copertura della perdita accertata.

Articolo 10 – Diritti e doveri dei soci sovventori

I soci sovventori sono obbligati al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento.

I soci sovventori sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 11 – Criteri di gestione del fondo

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la migliore gestione del Fondo, in ordine all'emissione e alle procedure di sottoscrizione e versamento delle azioni di socio sovventore, nei limiti di legge e di Statuto e secondo le indicazioni del presente Regolamento, nell'interesse della Cooperativa e dei soci. Il Fondo sarà gestito per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Articolo 12 – Diritto di recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito all'art. 2 del presente regolamento.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo

corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
A seguito del recesso il Socio non ha più diritto di voto.

Il recesso del socio sovventore dal presente Fondo non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'art. 2344 c.c.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

Articolo 13 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal Regolamento, dallo Statuto e dalle deliberazioni si applicano le vigenti norme di legge.